

N. _____ 9 sub 1 R. Fall.



**IL TRIBUNALE DI TREVISO –
SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza di esdebitazione depositata da _____

rilevato che il ricorrente ha esposto di essere stato dichiarato fallito, con sentenza del 2.2.2009 e che la procedura fallimentare è stata chiusa il 28.2.2017 e che il ricorrente ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt.142 e.143 l.f. per l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione;

osservato che, dalla documentazione in atti, si evince che _____ o è stato dichiarato fallito, con la sentenza sopra indicata, quale titolare della omonima impresa individuale e che il fallimento è stato chiuso ex art.118, comma 3, l.f., per riparto finale dell'attivo;

osservato che, dalla relazione depositata dal curatore il 15.5.2017 e dalla successiva integrazione del 23.5.2017, è emerso che l'istante abbia cooperato con la procedura, fornendo le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo, adoperandosi per lo svolgimento delle operazioni; non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti; non abbia ritardato lo svolgimento della procedura; non risulta abbia violato le disposizioni sulla consegna della corrispondenza; non risulta abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

rilevato che l'attivo realizzato e distribuito è pari ad euro 165.844, pari alla quota del 9% rispetto all'entità del passivo che ammonta ad euro 1.753.840 e che in particolare sono stati pagati crediti ipotecari nella misura del 48% e crediti con privilegio ex art. 2751 bis. 1 c.c. nella misura del 20% ;

ritenuto che tale percentuale non pare essere significativa in riferimento all'entità del passivo accertato, alla luce di un'interpretazione restrittiva dell'istituto imposta dal suo carattere eccezionale, in quanto derogante ai principi della responsabilità patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) e di sopravvivenza delle obbligazioni insoddisfatte nel fallimento (L. Fall., art. 120);

rilevato che la L. Fall., art. 142, comma 2, nel recitare che "L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", nulla stabilisce, in termini quantitativi, in ordine all'entità dei crediti rispetto al totale, il cui soddisfacimento è richiesto come presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, così rimettendo al Tribunale il compito di stabilire il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi;

ritenuto che, nel caso in esame, non si sia verificato il requisito satisfattivo stabilito dalla legge, non potendosi ritenere, in base ad un prudente apprezzamento, che la consistenza del riparto realizzato consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio;

ritenuto, pertanto, che non sussistano i requisiti stabiliti dall'art. 142 l.f. per poter ammettere il ricorrente al beneficio dell'esdebitazione;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Treviso, 6/6/2017

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Petra Uliana



IL PRESIDENTE

Dott. Antonello Fabbro